

175 Contratti di carattere personale

Art. 175 Contratti di carattere personale _____

Art. 175 Contratti di carattere personale

1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.

Documenti collegati:

[175 Contratti di carattere personale](#)

Art. 175 Contratti di carattere personale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente |red Art. 175 Contratti di carattere personale 1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura

fine